



COMUNE DI ALTIVOLE

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO COMUNALE

PUBBLICITÀ

E PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con Deliberazione C.C. n. 53 del 29 dicembre 1994
Modificato con Deliberazione C.C. n. 10 del 6 marzo 1995
Modificato con Deliberazione C.C. n. 2 del 27 febbraio 2002

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al capo 1 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 3 del detto D. Lgs.

Art. 2 Gestione del servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni può essere effettuata in forma diretta dal Comune oppure affidata in concessione ad apposita azienda speciale ovvero ai soggetti iscritti nell'albo dei concessionari previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 507/93.

La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 3 Funzionario Responsabile

Al funzionario responsabile, individuato dalla Giunta ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 507/93, sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Lo stesso funzionario risponde direttamente della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono, sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e propone i rimborsi. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma precedente spettano al concessionario.

Art. 4 Piano generale degli impianti

I criteri cui fare riferimento per la stesura del piano generale degli impianti, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti, sono i seguenti:

- a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
- b) il piano dovrà tener conto e quindi rispettare l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
- c) il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio culturale;
- d) la stesura del piano dovrà altresì rispettare le norme del Codice della strada e del Regolamento di Polizia Municipale.

Il Comune, per la formazione del piano generale degli impianti e relative autorizzazioni, si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'art. 23 del codice della strada, di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, relative alla distanza minima per il posizionamento dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni, pur nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché del comma 3 dell'art. 26 del D.L. 285/92 modificato dal D.L. 360/93.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Art. 5 Presupposto dell'imposta

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio ove chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono anche i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali aperte al pubblico.

Art. 6 Soggetto passivo dell'imposta

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 7 Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, sempre per eccesso, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

Per i mezzi polifacciali l'imposta va calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 8 Obbligo della dichiarazione

Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

La dichiarazione annuale della pubblicità ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta entro il 31 gennaio dell'anno in riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1,2 e 3, del D. Lgs. 507/93, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni previste da altre leggi e regolamenti, ivi compreso il presente.

Art. 9 Pagamento dell'imposta

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento alle mille lire (per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore).

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Il termine per il pagamento dell'imposta è fissato per il 31 gennaio di ogni anno.

Qualora la determinazione delle tariffe da parte dell'Amministrazione avvenisse successivamente al 1° gennaio, o la scadenza del termine per la loro determinazione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il termine per il pagamento dell'imposta è automaticamente prorogato all'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione delle tariffe o, in mancanza della deliberazione, del termine stabilito per la loro determinazione.

Conseguentemente, nel caso di pagamento rateale di cui al paragrafo successivo, è fissata al 30 aprile la scadenza delle prime due rate, fermo restando che il pagamento integrale dell'imposta deve avvenire entro il 30 settembre successivo.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione.

Per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora di importo superiore a lire tre milioni.

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso

di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 10 Rimborsi

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

Il Comune provvede al rimborso nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

Art. 11 Riduzioni dell'imposta

La tariffa è ridotta alla metà:

a – per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b – per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c – per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

Art. 12 Esenzioni dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:

a – la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b – gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o nelle immediate vicinanze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c – la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programma;

d – la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e – la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f – la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo stato e dagli enti pubblici territoriali;

g – le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

h – le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Art. 13 Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 14 Limitazioni sulla pubblicità

La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico è vietata dalle ore 20 alle ore 9.

La pubblicità mediante distribuzione anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni o divieti:

a – è vietato il lancio su Vie o Piazze pubbliche;

b – è consentita la distribuzione negli esercizi pubblici e tramite consegna diretta alla persona.

c – la pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 15 Istituzione del servizio

È istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, del D. Lgs. 507/93, il servizio delle "Pubbliche Affissioni".

Art. 16 Definizione e finalità del servizio

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificamente l'affissione in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art 17 Soggetto passivo

Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio è richiesto.

Art. 18 Modalità per le pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni e del contestuale pagamento.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.

L'ufficio deve mettere a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune, o il concessionario, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Il Comune, o concessionario, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni commerciali, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione.

Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Nel recapito del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposte, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

Art. 19 Consegna del materiale da affiggere

Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto, nelle forme di legge, al pagamento dei diritti, salvo i casi di esenzione dal medesimo.

Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

Art. 20 Annullamento della Commissione

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere la metà del diritto dovuto.

In ogni caso la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almento il giorno precedente a quello stabilito per l'affissione.

Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 18, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed ha diritto al rimborso delle somme versate, entro novanta giorni.

Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente nei 15 giorni successivi.

Art. 21 Pagamento del diritto – Recupero di somme

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D. Lgs. 507/93.

È comunque consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale a larga diffusione.

Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso art. 9 del D. Lgs. 507/93.

Art. 22 Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a – per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo stato e gli enti pubblici territoriali e che rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 507/93;

b – per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.

c – per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d – per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e – per gli annunci mortuari.

Art. 23 Esenzioni del diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a – i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b – i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c – i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributo;

d – i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e – i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, elezioni europee, regionali, amministrative;

f – ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g – i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti, regolarmente autorizzati.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 24 Gestione Contabile

Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate dal Ministero delle Finanze con Decreto 26 aprile 1994.

Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente art. 3 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

Art. 25 Tariffe

Per la prima applicazione del presente regolamento le tariffe sono quelle previste dal D. Lgs. 507/93 per la quinta classe, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli artt. 7, 16, 17, 19, 20 e 21 del suddetto decreto legislativo.

Per gli anni successivi le tariffe sono deliberate dalla Giunta entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo.

In mancanza della deliberazione in questione le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 26 Sanzioni tributarie ed interessi

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. 507/93, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 27 Sanzioni amministrative

Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sanzioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, il Comune applica le sanzioni da lire duecentomila a lire duemilioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva ovvero la rimozione dei manifesti affissi abusivamente fuori dagli spazi specificamente previsti dall'art. 32 del presente regolamento.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

Art. 28 Rettifica ed accertamento d'ufficio

Il comune o il concessionario entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero nel caso di gestione in concessione, dal legale rappresentante del concessionario o da persona da lui delegata a mezzo procura notarile.

Art. 29 Contenzioso

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

a – Alla Direzione Regionale delle Entrate Sezione Staccata della provincia competente sino alla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali;

b – Alla Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D. l. 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 30 Criteri per l'installazione degli impianti pubblicitari

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D. L. 507/93 il Comune dispone:

a – se il mezzo viene collocato fuori dal centro abitato, lungo le strade statali e/o provinciali, si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione ed attuazione;

b – se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito all'art. 3 del Codice della Strada, e su strade comunali, il Comune non pone alcun limite o divieto fatte salve le disposizioni in materia di disciplina previste dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.

Art. 31 Provvedimento per l'installazione dei mezzi pubblicitari

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari di cui al punto b) dell'art. 30 del presente regolamento, deve farne apposita domanda in Comune.

La domanda, in competente bollo, deve contenere:

a – l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;

b – l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;

c – la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;

d – la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Ove si intenda installare l'impianto sul suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo.

Se l'impianto deve essere installato su area privata dovrà esserne attestata la disponibilità.

L'Ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della Legge 241/90.

Art. 32 Superficie degli impianti per le affissioni

La superficie degli impianti pubblici, attualmente esistente, viene ripartita come da Allegato "A".

La superficie complessiva dei predetti impianti dovrà essere ripartita secondo le seguenti percentuali:

- a) affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica.
Superficie: 20% del totale.
- b) affissioni di natura commerciale effettuate dal servizio comunale.
Superficie: 70% del totale.
- c) affissioni di natura commerciale effettuate direttamente dai soggetti privati.
Superficie: 10% del totale.

NORME FINALI

Art. 33 Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D. Lgs. 507/93, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 34 Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione perché chiunque ne possa prendere visione.

Art. 35 Variazione del regolamento

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma della legge.

Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 36 Spazi esistenti per affissioni

Vedi Allegato "A"

ALLEGATO A

Regolamento del comune di Altivole sulla pubblicità e pubbliche affissioni

SPAZI PER AFFISSIONI

Loc. Caselle

Via Canova C/O Scuole Elementari:	1 STEND. B.LE =	TOT. MQ. 6
Incrocio via Vallà / Trevigiana:	1 STEND. MONO =	TOT. MQ. 4,5
Busta c/o Disc. "Papillon":	2 STEND. B.LI =	TOT. MQ. 12
Edificio c/o ost. "Da Mario":	1 STEND MONO =	TOT. MQ. 3

Loc. Altivole

Piazza Marconi:	1 STEND MONO =	TOT. MQ. 4,5
Laguna c/o Campi Sportivi:	4 STEND MONO =	TOT. MQ. 12
Barco c/o Scuole Elementari:	1 STEND MONO =	TOT. MQ. 3

Loc. S. Vito

Piazzale Chiesa :	1 STEND MONO =	TOT MQ. 3
Via Asolana c/o Tratt. "Da Mario":	1 STEND MONO =	TOT. MQ. 3
Viale dei Caduti:	1 STEND MONO =	TOT. MQ. 3

TOTALE SUPERFICIE MQ. 54



Comune di Altivole - Tributi

Modifica al

Regolamento per la PUBBLICITA' e le PUBBLICHE AFFISSIONI

All'articolo 9 "Pagamento dell'imposta", dopo il primo periodo viene aggiunto il seguente paragrafo:

"Il termine per il pagamento dell'imposta è fissato per il 31 gennaio di ogni anno.

Qualora la determinazione delle tariffe da parte dell'amministrazione avvenisse successivamente al 1° gennaio, i termini per il pagamento della stessa sono automaticamente prorogati all'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione delle tariffe stesse. Conseguentemente, nel caso di pagamento rateale di cui al paragrafo successivo, è fissata al 30 aprile la scadenza delle prime due rate, fermo restando che il pagamento integrale dell'imposta deve avvenire entro il 30 settembre successivo".